

# COMUNE DI SORISO

Provincia di Novara

## DETERMINAZIONE n. 211 del 04/11/2022

**OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2022**

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

VISTE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 22/12/2021 ad oggetto: *"Approvazione Bilancio di Previsione 2022-2024"*.
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 19/01/2022 relativa all'approvazione del Piano delle Performance;
- i successivi atti di variazione del bilancio;
- il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il T.U. sull'Ordinamento degli Enti locali, approvato con D. lgs. n. 267/2000;
- il nuovo CCNL siglato in data 21/05/2018;

PREMESSO CHE:

- il Comune ha rispettato i vincoli previsti dalle regole del cosiddetto "Equilibrio di Bilancio" e il principio del tetto della spesa del personale sostenuta rispetto alla media del triennio 2011-2013;

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'art. 67 del CCNL 21/05/2018, devono essere annualmente destinate risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività collettiva e individuale;
- la costituzione di tale fondo risulta di competenza del Responsabile dell'Area finanziaria;

RITENUTO, pertanto, di procedere nella costituzione del Fondo per l'anno 2022 in adeguamento all'art. 67 del CCNL 21/05/2018;

RICHIAMATO l'art. 33 comma 2, del D.L.34/2019, convertito in Legge 58/2019 (*c.d. Decreto "Crescita"*) e in particolare la previsione contenuta nell'ultimo periodo di tale comma, che modifica il tetto al salario accessorio così come introdotto dall'articolo 23, comma 2, del D.Lgs 75/2017, modalità illustrata nel DM attuativo del 17/03/2020 concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11/12/2019, e che prevede che, a partire dall'anno 2020, il limite del salario accessorio debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio pro-capite del 2018 in caso di incremento del numero di dipendenti presenti al 31/12/2020 rispetto ai presenti al 31/12/2018;

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 67 comma 1 del CCNL 21/05/2018 ha definito che le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2017 secondo la previgente disciplina contrattuale, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi per un importo pari ad € 14.324,62;

- ai sensi dell'art. 67 comma 2 lettera b) del CCNL 22/05/2018 si inseriscono le somme di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 CCNL 2018 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data, per € 654,45. Tali somme, ai sensi della dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 2018, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del D.lgs 75/2017, così come confermato definitivamente dalla Delibera della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 19/2018;
- ai sensi dell'art. 67 comma 2 lettera a) del CCNL 22/05/2018 si inseriscono le somme di un importo su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019, per € 291,20. Tali somme, ai sensi della dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 2018, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del D.lgs 75/2017, così come confermato definitivamente dalla Delibera della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 19/2018;

#### TENUTO CONTO CHE:

- il numero di dipendenti in servizio al 31/12/2020 è inferiore o uguale al numero dei dipendenti in servizio al 31/12/2018, pertanto, in attuazione dell'art. 33 c. 2 DL 34/2019 convertito nella L. 58/2019, il fondo e il limite di cui all'art. 23 c.2 D. Lgs 75/2017 non deve essere adeguato in aumento al fine di garantire il valore medio pro-capite riferito al 2018, l'Ente si impegna a modificare la presente costituzione del fondo nel caso di incremento o diminuzione del numero di dipendenti in servizio rispetto al 31/12/2018 e comunque a rideterminare (anche in diminuzione) il salario accessorio complessivo in caso di sopraggiunte modifiche normative, chiarimenti ministeriali, interventi giurisprudenziali, sentenze o pareri di Corte dei Conti sulle modalità di calcolo di tale integrazione;
- Le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2020 ai sensi dell'art. 67 commi 1 e 2 del CCNL 21/05/2018, e adeguate alle disposizioni del DL 34/2019, risultano pertanto essere pari ad € 15.270,27, di cui € 14.324,62 soggette ai vincoli;

RITENUTO di integrare le risorse variabili di cui all'art. 67 comma 3 CCNL 21.5.2018, in base alla normativa vigente, degli importi NON soggetti al limite del 2016, di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 mediante iscrizione, ai sensi dell'art. 67 comma 3 lett. e) CCNL 21/05/2018, delle somme derivanti dai risparmi del Fondo lavoro straordinario anno precedente, pari ad € 1.055,00;

#### CONSIDERATO CHE:

- l'importo totale del fondo delle risorse variabili per l'anno 2022 risulta pari ad € 1.055,00, di cui € 0,00 soggette ai vincoli;

VISTA la legge n. 147/2013 nota Legge di Stabilità 2014, che all'art. 1, comma 456, secondo periodo, inserisce all'art. 9 comma 2bis del DL 78/2010 un nuovo periodo in cui: *«A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo»*, stabilendo così che le decurtazioni operate per gli anni 2011/2014 siano confermate e storicizzate nei fondi per gli anni successivi a partire dall'anno 2015;

CONSIDERATO CHE il DL 78/2010, convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010 e s.m.i., ha previsto per le annualità 2011/2014 limitazioni in materia di spesa per il personale e in particolare l'art. 9 comma 2 bis disponeva:

- che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010;

- che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale è, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

VISTA la circolare n. 20 del 2015 della Ragioneria Generale dello Stato sulle modalità di calcolo delle decurtazioni per l'anno 2015;

RICHIAMATO l'art. 1 c. 236 della L. 208/2015 che aveva proposto dei nuovi limiti sui fondi delle risorse decentrate stabilendo che a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale:

- non poteva superare il corrispondente importo dell'anno 2015
- doveva essere automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente;

VISTO l'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 il quale stabilisce che *a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.*

PERTANTO:

- l'importo del fondo complessivo 2022 da confrontare con il 2016 e da sottoporre alle decurtazioni di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017, risulta pari a € 16.976,95, di cui € 14.324,62 soggette al limite 2016;

VISTA la costituzione del fondo per l'anno 2016, che per le risorse soggette al limite, risultava (con esclusione di: avvocatura, ISTAT, di cui art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21/05/2018, importi di cui all'art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21/05/2018, importi di cui all'art. 67 comma 3 lett. a, ove tale attività non risulti ordinariamente resa dall'Amministrazione precedentemente l'entrata in vigore del D.Lgs 75/2017, economie del fondo dell'anno 2015 e economie del fondo straordinario anno 2015), pari ad € 15.042,80 e che lo stesso non deve essere adeguato in riferimento alle disposizioni del DL 34/2019 e di quanto definito DM attuativo del 17/03/2020 concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni dell' 11/12/2019, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite riferito all'anno 2018 e pertanto il totale del limite di cui all' art. 23 del D.Lgs. 75/2017 è confermato pari ad € 15.042,80;

VISTA la costituzione del fondo per l'anno 2022, che per le risorse soggetto al limite (con esclusione di: avvocatura, ISTAT, di cui art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21/05/2018, importi di cui all'art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21/05/2018, importi di cui all'art. 67 comma 3 lett. a, ove tale attività non risulti ordinariamente resa dall'Amministrazione precedentemente l'entrata in vigore del D.Lgs 75/2017, importi di cui all'art. 67 comma 2 lett. b, economie del fondo dell'anno precedente e economie del fondo straordinario anno precedente), risulta pari a € 14.324,62;

PRESO ATTO CHE il fondo 2022 (per le voci soggette al blocco del D.Lgs. 75/2017) non deve essere decurtato poiché non supera il limite del fondo 2016;

**CONSIDERATO CHE:**

- il totale del fondo (incluse le sole voci soggette al blocco dell'art. 23 del D.Lgs. 75/2017) per l'anno 2022 al netto delle decurtazioni per il superamento del valore del 2016 è pari ad € 14.324,62;
- Il totale del fondo complessivo (incluse le voci non soggette al blocco dell'art. 23 del D.Lgs. 75/2017) per l'anno 2022 tolte le decurtazioni per il superamento del valore del 2016 è pari ad € 16.976,95;

	<b>ANNO 2016</b>	<b>ANNO 2022</b>
Fondo stabile soggetto al limite	15.988,45	14.324,62
Fondo variabile soggetta al limite	0,00	0,00
Incremento valore medio di cui all'art. 33 comma 2 dl 34/2019	0,00	
Risorse fondo prima delle decurtazioni	15.988,45	14.324,62
Decurtazioni 2011/2014	0,00	0,00
Decurtazioni operate nel 2016 per cessazioni e rispetto limite 2015	0,00	0,00
<b>TOTALE FONDO DELL'ANNO PER RISPETTO LIMITE</b>	<b>15.988,45</b>	<b>14.324,62</b>
Decurtazioni per rispetto 2016		0,00
<b>RISORSE FONDO DOPO LE DECURTAZIONI</b>		<b>14.324,62</b>
Risorse stabili NON sottoposte al limite		945,65
Risorse variabili NON sottoposte al limite		1.706,68
<b>TOTALE FONDO DECURTATO, INCLUSE LE SOMME NON SOTTOPOSTE AL LIMITE</b>		<b>16.976,95</b>

PRESO ATTO CHE risulta indisponibile alla contrattazione una quota di € 8.582,46 in quanto relativa alla remunerazione di istituti erogabili in forma automatica e già precedentemente contrattati e assegnati (es. indennità di comparto e progressione orizzontale);

VISTO l'allegato prospetto di costituzione del fondo anno 2022,

**DETERMINA**

per quanto in premessa indicato e che qui si intende integralmente richiamato:

- 1) di costituire il fondo risorse decentrate anno 2022, approvando l'allegato schema di costituzione;
- 2) di applicare l'art. 23 del D.Lgs 75/2017 che prevede il "blocco" rispetto al fondo dell'anno 2016 del trattamento accessorio, con l'automatica riduzione delle risorse in caso di superamento rispetto all'anno 2016;

- 3) di applicare l'art. 33 comma 2, del D.L.34/2019, convertito in Legge 58/2019 (c.d. *Decreto "Crescita"*) che modifica la modalità di calcolo del tetto al salario accessorio introdotto dall'articolo 23, comma 2, del D.Lgs 75/2017, come definito DM attuativo del 17/03/2020 concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11/12/2019, e che prevede che, a partire dall'anno 2020, il limite del salario accessorio debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio pro-capite del 2018, nel caso risulti un incremento del numero di dipendenti presenti al 31/12/2020 rispetto ai presenti al 31/12/2018;
- 4) di costituire il fondo complessivo a seguito della decurtazione di cui all'art. 23 del D.Lgs 75/2017 per un importo pari ad **€ 16.976,95**;
- 5) di sottrarre dalle risorse contrattabili i compensi gravanti sul fondo (indennità di comparto, incrementi per la progressione economica, ecc.) che, ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali, sono già stati erogati in corso d'anno per un importo pari ad **€ 8.582,46**;
- 6) di confermare il Fondo per il Lavoro Straordinario, ai sensi dell'art. 14 CCNL 01/04/1999, per l'anno 2022 per un importo pari ad **€ 1.055,00**;
- 7) che il grado di raggiungimento del Piano delle Performance assegnato nel 2022 alle Posizioni Organizzative, verrà certificato dall'Organismo di Valutazione, che accerterà il raggiungimento degli obiettivi ed il grado di accrescimento dei servizi a favore della cittadinanza;
- 8) di trasmettere la presente al Revisore dei Conti per la certificazione di competenza;
- 9) di trasmettere la presente alle Organizzazioni Sindacali Territoriali e alle RSU per opportuna conoscenza e informazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
f.to Dr.ssa Isabel Maruzzo

---

La presente determinazione diventa immediatamente esecutiva, con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.L.gs. 267/2000.

---

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria  
(articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000)

Soriso, li 04/11/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f.to Dr.ssa Isabel Maruzzo

---

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 17-nov-2022 al 02-dic-2022.

Soriso, li 17/11/2022

Il Responsabile del Servizio  
F.to: Dr.ssa Isabel Maruzzo

---

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

Soriso\_\_\_\_\_

Il Funzionario Incaricato